TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 7-bis

(Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014)

La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonche' quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento UE n. 575/2013, quale autorita' designata ai sensi di tali normative comunitarie nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di investimento extracomunitarie.

Versione in vigore dal 27 giugno 2015, non più in vigore dal 26 agosto 2017 · versione 66

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	II — Disciplina degli intermediari
Titolo	I — Disposizioni generali e poteri di vigilanza
Capo	I — Vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-7-bis-poteri-di-intervento-di-cui-al-titolo-vii-capo-i-del-regolamento-ue-n/versione/66

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it